



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ex DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Stabilimento di Brindisi
bpi_bro_hse@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA MODIFICA DELL'AIA
RILASCIATA ALLA SOCIETÀ BASELL POLIOLEFINE S.R.L. – **PROCEDIMENTO ID 122/9920.**

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 04/12/2019, prot. n. CIPPC/2138.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento DVA-DEC-2010-807 del 9/11/2010, per la *definizione dei sottoprodotti polimerici*.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttorio nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot CIPPC n. 2138/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0457
Data stesura: 10/12/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 10/12/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DVA Div. III
aia@pec.minambiente.it

e, p.c. Al Direttore Generale dell'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Basell Poliolefine S.r.l. di Brindisi – Procedimento ID 122/9920.

Si trasmette a codesta Divisione, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, l'allegata proposta di Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto e, ad ISPRA, che "*provvede tempestivamente all'adeguamento della proposta di Piano di monitoraggio e controllo (...)*" come definito dalla Direttiva prot. DVA 23408 del 17/09 u.s. sulla conduzione dei procedimenti di AIA statale in relazione al carattere decisorio della relativa Conferenza di Servizi.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0164

Data stesura: 03/12/2019



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Procedimento di modifica del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-807 del 9/11/2010
della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. per l'installazione di Brindisi
riguardante la definizione dei sottoprodotti polimerici
(id. MATTM-DVA 122/9920)**

Gestore	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	Marco Mazzoni
	Mauro Rotatori
	Paolo Garofoli - Regione Puglia
	Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
	Francesco Corvace - Comune di Brindisi
Data emissione	26 novembre 2019



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	6
2.1. Atti presupposti.....	6
2.2. Atti normativi.....	7
2.3. Atti e attività istruttorie.....	8
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	9
4. DESCRIZIONE DELLE RICHIESTE DEL GESTORE.....	10
4.1 Descrizione della modifica.....	10
4.2 Requisiti per la gestione come sottoprodotti.....	13
4.3 Perdita della qualifica di sottoprodotto.....	15
4.4 Certezza dell'utilizzo e requisiti di impiego e di qualità ambientale.....	15
5 CARENZE E INTEGRAZIONI DOCUMENTAZIONE.....	16
6 CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE.....	17
7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	19
8 TARIFFA ISTRUTTORIA.....	19



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	Basell Poliolefine Italia Srl – Stabilimento di Brindisi, installazione IPPC sita in comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1 de^l D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

2. INTRODUZIONE

In data 9 Novembre 2010 è stata rilasciata dal MATTM con decreto prot. DVA-DEC-2010-807 l'Autorizzazione Integrata Ambientale allo stabilimento Basell Poliolefine Italia Srl di Brindisi.

Il Gestore, con nota del 23/01/2019, acquisita agli atti istruttori al prot. DVA/1570 del 23/01/2019, ha presentato istanza di modifica dell'AIA per classificare alcuni scarti di produzione non più come rifiuti, ma come sottoprodotti, ispirandosi al concetto di economia circolare.

L'Autorità competente, con nota DVA/2118 del 30/01/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di modifica dell'AIA - ID 122/9920.

La presente relazione riassume i contenuti della richiesta avanzata dal Gestore nonché le valutazioni della Commissione AIA-IPPC in merito alla documentazione presentata.

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento Basell Poliolefine Italia Srl di Brindisi con decreto del MATTM prot. DVA-DEC-2010-807 del 09/11/2010;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, prot. CIPPC/1240 del 29/10/2018, che assegna l'istruttoria per la modifica dell'AIA dello stabilimento Basell Poliolefine Italia Srl di Brindisi ID 122/9896 e successivi, al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Antonio Fardelli - Referente GI – Dott. Marco Mazzoni – Dott. Mauro Rotatori;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali: – Paolo Garofoli - Regione Puglia – Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi – Francesco Corvace - Comune di Brindisi.



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
visto	l’articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
visto	<p>l’articolo 6, comma 16, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l’autorità competente nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,• l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l’articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;
visto	l’articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo</i>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<i>periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il D.Lgs. 152/2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i Best Available Techniques Reference Documents (BRef):</p> <ul style="list-style-type: none">- Production of Large Volume Organic Chemicals (LVOC) - 2017; BATC: [Decisione di Esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione],- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) - Febbraio 2016; BATC: [Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione],- Production of Polymers (POL) - Agosto 2007.

2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore il 23/01/2019 e acquisita dal MATTM con prot. DVA/1570 del 23/01/2019;
esaminata	la comunicazione del MATTM di avvio del procedimento prot. DVA/2118 del 30/01/2019;
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA con nota prot. 8193 del 22/02/2019, acquisita agli atti istruttori con prot. CIPPC/308 del 22/02/2019;
visto	l'esito della valutazione preliminare condotta dalla divisione II della Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del MATTM, nota prot. 7464 del 25/03/2019, sulla checklist fornita dal Gestore ai fini dello screening per la VIA, che conclude con la non necessità di avviare procedure di valutazione di impatto ambientale, non rilevando potenziali impatti ambientali significativi e negativi connessi all'attuazione delle modifiche in progetto;
considerata	la nota della divisione II della Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del MATTM, prot. 7464 del 25/03/2019, che per questo procedimento ritiene che non ci siano potenziali impatti ambientali significativi e negativi connessi con le modifiche presentate;



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
visto	l'esito della riunione del Gruppo Istruttore con il Gestore del 25/09/2019 (verbale prot. CIPPC/1619 del 25/09/2019);
vista	la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore il 23/09/2019 e acquisita dal MATTM con prot. DVA/ 24366 del 26/09/2019;
vista	la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 20/11/2019 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttorio avente prot. CIPPC/2080 del 26/11/2019.

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale	Basell Poliolefine Italia Srl – Stabilimento di Brindisi
Sede legale	Via Pontaccio, 10 – 20121 – Milano
Sede operativa	Via E. Fermi, 50 – 72100 – Brindisi
Codice e attività IPPC	Codice IPPC 4.1(h) – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base Codice NACE 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore	Manca Giampiero Via E. Fermi, 50 – 72100 – Brindisi 0831 541 222 giampiero.manca@LYB.com (vedi comunicazione prot. DVA-2015-0027495 del 03/11/2015)
Referente IPPC	Rodolfo Nacci Via E. Fermi, 50 – 72100 – Brindisi 0831 541 217 rodolfo.nacci@lyondellbasell.com
Rappresentante legale	Massimo Covezzi Piazzale Donegani 12 – 44100 Ferrara
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

4. DESCRIZIONE DELLE RICHIESTE DEL GESTORE

4.1 Descrizione della modifica

Il Gestore con comunicazione prot. DVA/1570 del 23/01/2019 ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA finalizzata alla classificazione di alcuni residui di produzione non più come rifiuti, ma come sottoprodotti.

In particolare i residui di produzione per cui il Gestore richiede la classificazione come sottoprodotti sono prodotti dagli impianti P9T e PP2 e sono:

- 1) Sottoprodotto polimerico proveniente dalla raccolta di spanti (es. rottura sacchi, attività di logistica) in aree pavimentate di depositi coperti e altri locali chiusi;
- 2) Sottoprodotto polimerico derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento;
- 3) Sottoprodotto polimerico proveniente dai sistemi di filtrazione acque di processo;
- 4) Sottoprodotto polimerico proveniente dall'estrusore durante i cicli di messa a regime;
- 5) Sottoprodotto polimerico proveniente dallo svuotamento di apparecchiature per operazioni di contorno al normale ciclo produttivo o per operazioni di manutenzione.

Di seguito si riporta una descrizione delle 5 tipologie di sottoprodotti sopra elencate.

SOTTOPRODOTTO POLIMERICO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEGLI SPANTI

Per sottoprodotto polimerico proveniente dalla raccolta degli spanti si intende il residuo di produzione di polimero derivante dalle operazioni di raccolta degli spanti (es. rottura sacchi, attività di logistica) nelle aree pavimentate di deposito coperto, confezionamento/immagazzinamento dei prodotti finiti e in altri locali chiusi dove possono aversi perdite di prodotto finito.

Le suddette operazioni vengono effettuate impiegando motospazzatrici ed aspiratori industriali, nonché mediante strumenti manuali di raccolta.

Il polimero spanto viene raccolto giornalmente dagli addetti di reparto in big bags, octabin o box.

Tale genere di sottoprodotto può presentarsi in varie forme (sferica, granulare o fine), anche non asciutto e con piccole quantità di materiali di natura differente (es. polveri di cartone, legno, inerti).

SOTTOPRODOTTO POLIMERICO DERIVANTE DA POLVERI DI POLIMERO PROVENIENTI DAI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Per sottoprodotto polimerico derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento si intendono le polveri di polimero raccolte e captate dai sistemi di abbattimento presenti sugli impianti di produzione P9T e PP2, ove non reimmesse direttamente in processo a circuito chiuso.



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Rientrano in questa categoria anche i residui presenti nei sistemi di separazione (filtri a maniche e cicloni) e raccolta del polimero fine generato dal processo produttivo.

Il sottoprodotto derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento vengono stoccati in big bags, octabin o box.

Il sottoprodotto può presentarsi sotto varie forme (sferica, granulare o fine), anche non asciutto e con piccole quantità di materiali di natura differente (es. polveri di cartone, legno, inerti).

SOTTOPRODOTTO POLIMERICO PROVENIENTE DAI SISTEMI DI FILTRAZIONE ACQUE DI PROCESSO

Nella categoria sottoprodotto polimerico proveniente dai sistemi di filtrazione acque di processo rientra il residuo di polimero proveniente dalla filtrazione dell'acqua dei circuiti "acqua di taglio estrusione" e "acqua di lavaggio sili": si tratta di polimero bagnato.

Il polimero bagnato raccolto dai sistemi di filtrazione viene stoccato in big bags, octabin o box.

Il sottoprodotto di questa tipologia può presentarsi sotto varie forme (granulare o fine).

SOTTOPRODOTTO POLIMERICO PROVENIENTE DALL'ESTRUSORE DURANTE I CICLI DI MESSA A REGIME

Durante le operazioni di avvio e di fermata, l'estrusore ha dei cicli di messa a regime che comportano la produzione di polimero fuso che solidificandosi assume la forma dei contenitori nei quali viene raccolto.

Il polimero (di forma variabile) prodotto durante l'avvio e la fermata dell'estrusore secondo quanto descritto, viene raccolto in cassoni scarrabili o su aree pavimentate.

Il sottoprodotto di questa categoria ha caratteristiche simili a quelle dei prodotti finiti.

SOTTOPRODOTTO POLIMERICO PROVENIENTE DALLO SVUOTAMENTO DI APPARECCHIATURE PER OPERAZIONI DI CONTORNO AL NORMALE CICLO PRODUTTIVO O PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

In questa categoria rientra il sottoprodotto polimerico derivante dalle operazioni di svuotamento delle apparecchiature per:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- operazioni di contorno al normale ciclo produttivo.

Il sottoprodotto ha caratteristiche simili a quelle dei prodotti finiti ed è stoccato in big bags, octabin o box.

Il sottoprodotto di questa tipologia può presentarsi sotto varie forme (sferica, granulare o fine), anche non asciutto.



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Attualmente detti residui di produzione sono gestiti come rifiuti speciali non pericolosi con codice CER 07.02.13.

Il Gestore dichiara che tali sottoprodotti verrebbero venduti a società terze per l'utilizzo, senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale nel settore delle lavorazioni dei prodotti polimerici. In particolare le suddette società terze eseguirebbero sui sottoprodotti polimerici acquistati operazioni di triturazione, lavaggio, essiccazione ed estrusione prima di immetterli sul mercato in varie forme (granulare, polvere) per la successiva produzione di beni di consumo.

Il Gestore dichiara che Basell sta valutando la possibilità di certificare le cinque tipologie di sottoprodotti polimerici secondo la norma UNI 10667:2017 "*Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche*".

Il Gestore dichiara che a seguito della modifica proposta la capacità produttiva degli impianti P9T e PP2 rimarrà di 470.000 t/anno.

Il Gestore dichiara che al fine di essere considerati sottoprodotti, verrà verificato che siano conformi alle seguenti caratteristiche fisico - chimiche:

- Forma: solido (sia pur in forme diverse);
- Odore: non determinato;
- Temperatura di fusione (intervallo): 120-170 °C;
- Temperatura di autoaccensione: > 300 °C;
- Temperatura di decomposizione: non determinata;
- Densità: < 1,00 g/cm³;
- Solubilità in/Miscibilità con Acqua: insolubile;
- Impurezza: < 20%.

I sottoprodotti polimerici prima della vendita verranno stoccati nei seguenti magazzini/aree:

- magazzino stoccaggio prodotto finito, utilizzato anche per lo stoccaggio dei prodotti finiti;
- piazzale stoccaggio pallets di sacchi contenenti prodotto finito, utilizzato anche per lo stoccaggio dei prodotti finiti;
- area pavimentata e recintata per lo stoccaggio sottoprodotti polimerici.

Il Gestore dichiara che nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto saranno garantite:

- la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a utilizzi diversi;
- l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

- l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del Sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
- la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del Sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica.

La Basell Brindisi si organizzerà affinché periodicamente vengano effettuate ispezioni visive finalizzate a controllare la corretta gestione del materiale in tutte le sue fasi; specificatamente verrà verificato il buono stato di depositi e contenitori e l'assenza di eventuali dispersioni nell'ambiente.

Prima della spedizione dei sottoprodotti polimerici, il Gestore predisporrà, come previsto dal D.M. 264/2016, la seguente documentazione:

- scheda tecnica, contenente le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti polimerici dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti polimerici, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione,
- dichiarazione di conformità: che attesterà la conformità dei sottoprodotti polimerici a quanto indicato nella scheda tecnica. Tale dichiarazione sarà sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2 del D.M. 264/2016. La dichiarazione di conformità sarà conservata per almeno 3 anni.

4.2 Requisiti per la gestione come sottoprodotti

Il Gestore evidenzia che, ai sensi della normativa ritenuta applicabile, i residui polimerici, descritti nel precedente paragrafo, presentano tutte le caratteristiche ambientali per poter essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti ed essere gestiti come sottoprodotti.

Di seguito l'analisi proposta dal Gestore, in relazione alla prova della sussistenza di tutte le circostanze previste dal D.M. n. 264 del 13-10-2016.

Il Gestore indica, con riferimento al D.M. n. 264 del 13-10-2016, gli elementi per la verifica dei requisiti come formulati nella sua relazione tecnica (tabella pag. 11) e di seguito proposta in tabella:

Rif. lettera dell'art. 4, comma 1	Requisito	Verifica del requisito
a)	<i>La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale</i>	Le cinque tipologie di sottoprodotti polimerici, come dal paragrafo precedente sono: <ol style="list-style-type: none">1. Sottoprodotto polimerico proveniente dalla raccolta di spanti (es. rottura sacchi, attività di logistica), in aree pavimentate di deposti coperti e altri locali chiusi;2. Sottoprodotto polimerico derivante da polveri di polimero provenienti dai sistemi di abbattimento;3. Sottoprodotto polimerico proveniente dai sistemi di filtrazione acque di



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

Rif. lettera dell'art. 4, comma 1	Requisito	Verifica del requisito
	<i>sostanza od oggetto.</i>	<p>processo;</p> <p>4. Sottoprodotto polimerico proveniente dall'estrusore durante i cicli di messa a regime;</p> <p>5. Sottoprodotto polimerico proveniente dallo svuotamento di apparecchiature per operazioni di contorno al normale ciclo produttivo o per operazioni di manutenzione.</p> <p>La produzione delle 5 tipologie di sottoprodotti polimerici è parte integrante del processo di produzione del polimero (MPX e FXXIV), ma non costituisce l'oggetto primario della produzione stessa.</p>
b)	<i>È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.</i>	<p>L'utilizzo dei sottoprodotti polimerici come definiti nel punto a) è certo: infatti essi hanno un valore di mercato e sono venduti a società terze per l'utilizzo, senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale.</p> <p>Dette società terze eseguono, sui sottoprodotti polimerici acquistati, operazioni di triturazione, lavaggio, essiccazione ed estrusione prima di immetterli sul mercato in varie forme (granulare, polvere) per la successiva produzione di beni di consumo.</p> <p>A tal fine Basell Poliolefine Italia sta valutando la possibilità di certificare i propri sottoprodotti polimerici secondo la norma UNI 10667:2017 "Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche".</p>
c)	<i>La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale</i>	<p>I cinque tipi di sottoprodotti polimerici, provenienti dagli impianti MPX e FXXIV, sono utilizzabili tal quali e senza trattamenti specifici salvo la normale pratica industriale. Infatti, prima dell'avvio alla produzione finale di beni di consumo, i sottoprodotti polimerici sono oggetto, da parte del cliente, di alcuni trattamenti, ricompresi nella normale pratica industriale (anche ai sensi della linea guida comunitaria), che consistono, <i>in limine</i>, nella triturazione, lavaggio ed essiccazione (eliminazione dell'umidità).</p> <p>Dette pratiche sono operazioni rientranti nella normale pratica industriale nel settore delle lavorazioni dei prodotti polimerici. La verifica di questa condizione è stata effettuata tenendo ben in considerazione la normativa applicabile, nonché le previsioni di cui alla <i>Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 EC</i> – Giugno 2012.</p>
d)	<i>L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute</i>	<p>L'ulteriore utilizzo delle cinque tipologie di sottoprodotti polimerici è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porta a impatti complessivi la salute umana. Detti sottoprodotti sono, a tutti gli effetti, simili ai prodotti polimerici. Al fine di essere considerati negativi sull'ambiente o Sottoprodotti, si verifica siano conformi alle seguenti caratteristiche fisico-chimiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Forma</i>: solido (sia pur in forme diverse);- <i>Odore</i>: non determinato;- <i>Temperatura di fusione (intervallo)</i>: 120-170 °C;- <i>Temperatura di autoaccensione</i>: > 300 °C;



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Rif. lettera dell'art. 4, comma 1	Requisito	Verifica del requisito
	umana	<ul style="list-style-type: none">- <i>Temperatura di decomposizione</i>: Non determinata;- <i>Densità</i>: < 1,00 g/cm³;- <i>Solubilità in/Miscibilità con Acqua</i>: insolubile;- <i>Impurezza</i>: < 20%. <p>Tutte le tipologie di sottoprodotti polimerici non hanno caratteristiche di pericolosità.</p> <p>A tal fine Basell Poliolefine Italia sta valutando la possibilità di certificare le cinque tipologie di sottoprodotti polimerici secondo la norma UNI 10667:2017 "<i>Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche</i>". Infine si precisa che il polimero è tra le sostanze esentate alla registrazione prevista dall'art. 2, comma 9 del Regolamento n. 1907/2006 (Regolamento REACH).</p>

4.3 Perdita della qualifica di sottoprodotto

Qualora si verifichi il venir meno di una qualunque delle condizioni di cui alla normativa applicabile, e quindi che il materiale in questione non possa più essere venduto come tale, esso verrà gestito come rifiuto e conseguentemente secondo i dettami della Parte IV del D. Lgs. 152/2006. A titolo di mero esempio, inter alia, le condizioni per le quali si perde la qualifica di sottoprodotto sono:

- contaminazione da sostanze e/o preparati pericolosi;
- non accettazione del sottoprodotto da parte del cliente finale;
- mancato rispetto delle caratteristiche chimico fisiche;
- precedente classificazione del residuo come rifiuto.

4.4 Certezza dell'utilizzo e requisiti di impiego e di qualità ambientale

Il gestore, prima della spedizione dei sottoprodotti polimerici, intende predisporre, come previsto dal D.M. 264/2016, la seguente documentazione:

- **Scheda tecnica**: Contenente le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti polimerici dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti polimerici, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. La scheda tecnica ai sensi del comma 5 art. 5 del DM 264/2016 la scheda tecnica è numerata, vidimata e gestita con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. La scheda tecnica sarà conservata per almeno 3 anni.
- **Dichiarazione di conformità**: In caso di cessione del sottoprodotto polimerico (quindi in tutti i casi ipotizzati), la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2 del D.M. 264/2016 e sarà conservata per almeno 3 anni.

Il gestore, a conclusione dell'iter di questa procedura di aggiornamento di AIA, si iscriverà nell'apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti ex come previsto dal comma 3 dell'art. 4, D.M. 264/2016.

5 CARENZE E INTEGRAZIONI DOCUMENTAZIONE

5.1 Carenze e integrazioni richieste

In sede di esame della documentazione, il Gruppo Istruttore ha rilevato delle carenze ed ha pertanto ritenuto necessario procedere ad un approfondimento e convocare una riunione con il Gestore.

Nel corso dell'istruttoria sono stati richiesti gli approfondimenti riportati sotto:

1. Stoccaggio, movimentazione e caratteristiche dei sottoprodotti.

Non è specificato il tipo di cassone o altri tipi di contenitori; non vengono identificate le aree di deposito/stoccaggio rifiuti con le varie tipologie. Trattandosi di tipologie diverse di residui polimerici, che il gestore intende gestire come sottoprodotti, dovranno essere previsti contenitori per le specifiche tipologie di cui all'istanza. Le varie tipologie dovranno essere univocamente identificate come indicato nell'istanza e con una specifica sigla. Considerando che detti sottoprodotti polimerici hanno un valore di mercato e saranno venduti a società terze per l'utilizzo in successivi cicli produttivi secondo le normali pratiche industriali esclusivamente presso terzi si ritiene debbano avere codifiche commerciali (camera di commercio) e debbano rispettare specifiche caratteristiche.

2. Tipologia di impiego.

Alcuni sottoprodotti, considerata l'origine come illustrato dallo stesso gestore, potranno risultare contaminati in quanto già dispersi negli ambienti di lavoro, oppure già lavorati in specifici macchinari di stampaggio potrebbero essere contaminati da prodotti distaccanti, oli, etc.; si ritiene quindi non possano essere utilizzati per impieghi alimentari e simili. Si chiede pertanto che il gestore chiarisca questo aspetto e conseguentemente come questo sarà evidenziato nella documentazione che il Gestore consegnerà a terzi.

3. Riferimento alla normativa di settore.

Basell Poliolefine Italia nell'istanza evidenzia che sta valutando la possibilità di certificare le cinque tipologie di sottoprodotti polimerici secondo la norma UNI 10667:2017 "Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche". Si chiede di motivare le ragioni per cui non sono state richiamate le norme tecniche elaborate dagli Enti di Normazione internazionali (ISO), europei (CEN) o nazionali (UNI per l'Italia), quali:



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

- UNI EN ISO 1043-1:2002 "Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali": riporta abbreviazioni e simboli per le materie plastiche.
 - UNI EN ISO 11469-2001 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura dei prodotti di materie plastiche": riporta abbreviazioni che facilitano il riconoscimento del recupero dei rifiuti in materiale plastico.
 - UNI EN 13428:2005 UNI EN 13428:2005. Quest'ultima di particolare interesse ambientale nel determinare la presenza e la minimizzazione delle sostanze o preparazioni pericolose per l'ambiente (simbolo $N < 0,1\%$) e metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, CrVI) eventualmente presenti e sostanze che, qualora si diffondano nell'ambiente possono presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo).
4. Integrare la proposta delle schede tecniche per i sottoprodotti riportando le verifiche fisiche, chimiche, tossicologiche, etc. da condurre e la frequenza delle stesse al fine di garantire che essi non porteranno a impatti complessivi negativi per l'ambiente o la salute umana."

5.2 Esito della Riunione GI-Gestore

Nel corso della riunione convocata dal GI per chiedere chiarimenti al Gestore sulle modifiche richieste è illustrato l'orientamento normativo di riferimento:

"Con specifico riferimento ai succitati procedimenti istruttori, si evidenzia che il ricorso alla normativa sui sottoprodotti rientra nella esclusiva facoltà e responsabilità del Gestore a cui è fatto obbligo di osservarla e farla osservare, restando inteso che tale facoltà non presuppone un'espressa forma di autorizzazione nell'AIA."

Viene espresso peraltro dai componenti della Commissione AIA un apprezzamento nei confronti dei Gestori BASELL per la scelta di attuare la gerarchia di cui all'art. 179, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che pone al primo posto la prevenzione del rifiuto – politica nella quale rientra la valorizzazione del sottoprodotto.

Nel corso della riunione il Gestore illustra i documenti integrativi richiesti precisando che quanto richiesto non comporterà variazioni della capacità produttiva attualmente autorizzata.

Il GI prende atto dei documenti allegati e dell'illustrazione degli stessi e dei chiarimenti forniti in sede di Riunione. Il GI ritiene però di considerare l'istanza del Gestore come una comunicazione, rimanendo l'identificazione e la gestione del sottoprodotto sotto la completa responsabilità del Gestore.

6 CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

Il GI, richiamando l'attenzione del Gestore al puntuale rispetto della normativa sui sottoprodotti, anche con riferimento alla documentazione di supporto alla gestione del rispettivo sottoprodotto,



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

esprime la propria considerazione per l'iniziativa del Gestore tesa alla valorizzazione dei sottoprodotti e richiama a tal proposito:

- l'allegato XI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 "*Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione*", richiama esplicitamente la necessità di tenere presente il seguente punto 3:

"3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti."

- Il punto 6 del capitolo "13.2 BAT for the Production of Polyolefins", pagg. 258 e segg. del Bref Production of Polymers (ed. 2007), con lo scopo di contenere la produzione di rifiuti polimerici e non, fissa dei range BAT anche per la produzione specifica di rifiuti in kg/t di prodotto, in particolare per le tipologie rifiuti inerti e rifiuti pericolosi.

Detti range sono stati indicati per la produzione di: LDPE, HDPE, LLDPE e per copolimeri di LDPE; non sono precisati invece i valori per PP e altri copolimeri di interesse per l'impianto in esame:

"6. Taking into account the BAT in Section 13.1 and 13.2, the following emission and consumption levels are associated with BAT for the production of polyolefines:

....

- Inert waste (to landfill) in kilograms per tonne of product (kg/t)

- Hazardous waste (to treatment or incineration) in kilograms per tonne of product (kg/t)"

In conclusione, il Gruppo Istruttore:

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D. Lgs. 152/06;
- considerato che le dichiarazioni rese dal gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- vista la normativa nazionale sui sottoprodotti di cui all'art. 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 152/2006;



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

ritiene

di prendere atto di quanto dichiarato dal Gestore rappresentando che il ricorso alla normativa sui sottoprodotti rientra nella esclusiva facoltà e responsabilità del Gestore a cui è fatto obbligo di osservarla e farla osservare, restando inteso che tale facoltà non presuppone un'espressa forma di autorizzazione nell'AIA.

chiede al Gestore che

1. le aree destinate al deposito e movimentazione di sottoprodotti siano idoneamente contrassegnate e distinte dalle aree destinate alle materie prime/ausiliarie e ai rifiuti, e con caratteristiche di protezione idonee, comunque non inferiori a quelle delle materie prime prodotte dall'installazione;
2. sia trasmesso all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il *lay-out* con dettagliata indicazione delle aree distinte di cui al punto 1 che precede;
3. sia trasmessa all'Autorità competente e all'Autorità di controllo ogni variazione successiva che il gestore intenderà apportare al *lay-out* (di cui al punto 2).

7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC sarà aggiornato da ISPRA perché vengano inserite nel Report annuale:

- le quantità di sottoprodotti, suddivise per tipologie, prodotte e cedute nell'anno precedente nonché i rispettivi cessionari degli stessi;
- le produzioni specifiche delle varie tipologie di sottoprodotti e rifiuti (espresse in kg/t).

8 TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.

